

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

TITOLO IV

Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione I – Procedimenti amministrativi

TITOLO IV- Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR (termine: 120 giorni).*

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disciplina applicabile

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, Parte Dieci “Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche”, Capo 1 “Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni” e Capo 2 “Clausola di *grandfathering* per strumenti di capitale”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
 - le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai parr. 1 e 2 dell'art. 487 CRR rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 486, parr. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

Ai sensi dell'art. 467, par. 3, CRR, la percentuale applicabile è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Gli intermediari possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

2. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, par. 3 CRR è :

- a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

4.1 Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(1) Tale trattamento si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard in sostituzione dello IAS 39.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.2 Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.3 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.4 Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

Per gli intermediari che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (modello “IRB”), la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.5 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale dell’intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

4.6 *Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'intermediario ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.7 *Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.8 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.9 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2015, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

- a. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 20%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- e. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- f. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- g. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- h. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- i. 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

4.10 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)

La Banca d'Italia può autorizzare gli intermediari a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

4.11 Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

5. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR) (2)

5.1 Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che l'intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

Per gli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

(2) Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico deducono gli elementi di cui al presente paragrafo direttamente dal capitale primario di classe 1.

5.2 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'intermediario ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.4 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.5 *Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

5.6 *Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

6.1 *Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.2 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'intermediario quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'intermediario e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.4 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

7.1 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.2 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b), CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.3 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

- a. 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 0,6, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

8.1 Filtri e deduzioni previgenti (art. 481, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

- a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni previgenti cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

- a. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- e. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- f. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- g. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

ALTRI FILTRI

I filtri rilevanti ai fini della Sezione III, par. 8.1 del presente Capitolo disciplinati dalla Circolare 216 del 5 agosto 1996, Capitolo V, Sez. II, par. 4 sono riportati di seguito.

Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sezione III, par. 8.1 – rispettivamente, al “capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione delle presenti disposizioni.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.